VERBALE DI ACCORDO

In Roma, presso la segreteria nazionale di Fisascat in via dei Mille n.56 in data 10 dicembre 2019 sono presenti:

- l'Associazione Medici Senza Frontiere Onlus (d'ora in avanti anche solo "MSF"), nella qualità di direttore generale e rappresentante legale il Dott. Eminente Gabriele, assistito dal consulente del lavoro Dott. Enzo De Fusco;
- FISASCAT-CISL, rappresenta dal Segretario nazionale Vincenzo Dell'Orefice e dal Segretario generale della stessa Federazione sindacale di Roma e di Rieti Stefano Diociauti;
- il rappresentante aziendale Pierfrancesco Drago.

PREMESSO CHE

- le Parti hanno sottoscritto gli accordi del 22.06.2018 e del 18.12.2018 al fine di garantire una maggiore occupazione e una migliore qualità dei contratti sia per il personale destinato a missioni umanitarie nazionali ed internazionali, sia per i lavoratori, che già destinati in missioni, sono assunti per svolgere attività di comunicazione, sensibilizzazione sul territorio, realizzazione di studi o relazioni inerenti temi a carattere medico sociale umanitario, raccolta e analisi dei dati scientifici e assistenza umanitaria;
- nel rispetto delle medesime finalità dei suddetti accordi ed ad integrazione degli stessi, le Parti intendono raggiungere la presenta intesa ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 138/2011 convertito in legge 148/2011

LE PARTI CONCORDANO CHE

1. per le medesime finalità descritte negli accordi citati in premessa, si applica la disposizione di cui all'art. 3 dell'accordo del 18.12.2018 anche ai lavoratori già destinati a missioni umanitarie in MSF e che per effetto dell'esperienza maturata sul campo possono essere assunti a tempo determinato presso la sede di Roma di MSF, a titolo temporaneo e per non più di 24 mesi, per svolgere attività relative all'organizzazione di tali missioni ed, in particolare, la selezione, la formazione, la gestione e lo sviluppo di carriera del personale da inviare in missioni ovvero la gestione di progetti e di attività legati alle missioni nonché agli operatori umanitari.
2. la suddetta disciplina è prevista in quanto MSF attribuisce le attività appena descritte soltanto a coloro che precedentemente hanno svolto una missione umanitaria e ciò perché tale presupposto permette di non disperdere le informazioni, l'esperienza e le competenze acquisite e acquisibili sul campo e di trasferirle agli altri colleghi con i quali organizzare missioni sempre più qualificate, efficaci ed efficienti;
3. in corso di vigenza della presente intesa, nei termini di cui all'art. 24 del D. Lgs. 81/2015, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso MSF, presterà l'attività lavorativa di cui al punto 1 che precede per un periodo superiore a 3 mesi avrà diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei successivi 24 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei relativi rapporti a termine.

4. Le presenti disposizioni hanno effetto sino al 31.12.2021.

5. Le parti firmatarie della presente intesa attiveranno specifiche sessioni di confronto su quanto pattuito, al fine di monitorare in fase applicativa le dinamiche assunzionali scaturenti dai punti precedenti, e/o, in caso di sopraggiunti interventi normativi in materia di contratto di lavoro a termine, per valutarne congiuntamente la rispondenza alle nuove disposizioni in parola. Tali sessioni saranno tenute entro 10 giorni dalla richiesta formalizzata da uno dei firmatari, ovvero, nel caso si condividesse un termine differente, anche oltre il predetto riferimento temporale.

Eminente Gabriele

Vincenzo Dell'Orefice

Pierfrancesco Drago

Dott. Enzo De Fusco